

<p>In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:</p> <p>N. _____ del _____ di €. _____</p> <p>N. _____ del _____ di €. _____</p> <p style="text-align: center;">Il Ragioniere</p> <p>_____</p>	<p>COMUNE DI CALATABIANO Provincia di Catania</p> <p>DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE</p> <p>N. <u>116</u> DEL <u>15 DIC. 2010</u></p>
---	--

OGGETTO: Ricorso proposto dalle Sig.re: Raciti Silvia Franca, Raciti Paola e Raciti Anna, nella loro qualità di eredi del Sig. Raciti Pietro, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso la cartella esattoriale n. 06820080356052508 emessa da Equitalia Esatri spa Agente della riscossione per la provincia di Milano per omesso versamento ICI anni 2004 - 2005 - 2006. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 10,10 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FAZIO ANTONINO	V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 SAMPERI dr.. SALVATORE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SPOTO geom. AGATINO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri Destro Ripino Simona

Presiede il Sig. Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000;

Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:

aggiunte /integrazioni:

modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 13 DIC. 2010

OGGETTO: Ricorso proposto dalle Sig.re: Raciti Silvia Franca, Raciti Paola e Raciti Anna, nella loro qualità di eredi del Sig. Raciti Pietro, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso la cartella esattoriale n. 06820080356052508 emessa da Equitalia Esatri spa Agente della riscossione per la provincia di Milano per omesso versamento ICI anni 2004 - 2005 - 2006. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

Proponente:

data: 09.12.2010

Il Responsabile Area Tributi

Petralia Pancrazio

PREMESSO

CHE nei confronti delle Sig.re: Raciti Silvia Franca, Raciti Paola e Raciti Anna, nella loro qualità di eredi del Sig. Raciti Pietro, Equitalia Esatri spa Agente della riscossione per la provincia di Milano ha emesso la cartella esattoriale n. 06820080356052508 per omesso versamento ICI anni 2004 - 2005 - 2006;

CHE le suddette Sig.re: Raciti Silvia Franca, Raciti Paola e Raciti Anna hanno proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso la superiore cartella esattoriale, trasmettendone copia assunta al Protocollo del Comune di Calatabiano al n. 7036 in data 28/05/2009;

RITENUTA l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese della parte ricorrente;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alla istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità della propria pretesa di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla rappresentanza dell'Ente nel processo giudiziario in argomento;

PROPONE

1) **CHE** il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania di cui in premessa;

2) **DI CONFERIRE** mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, che potrà delegare l'assistenza tecnica al Responsabile dell'Area Tributi Sig. Petralia Pancrazio.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 112 DEL 13 DIC. 2010


1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole**

Per i seguenti motivi:

.....
.....
.....


Calatabiano li 09.12.2010



Il Responsabile Area Tributi
Petralia Pancrazio

9/48/09

Avv. Giuseppe Davide Romeo
Corso delle Province n. 43
Tel - Fax 095/7226462 - cell. 347/5874954
email: avv.gdromeo@gmail.com
95129 Catania



26 MAG 2009

Wig

ON.LE COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

COMUNE DI CALATABIANO
- Provincia di Catania -

DI CATANIA

28 MAG, 2009

Ricorso

Istanza di sospensione

Prot. N.

7036

Istanza di trattazione in pubblica udienza

Le sig.re **RACITI SILVIA FRANCA**, nata a Como il 17.6.1952 e residente in Milano, via G.B.Moroni 22, C.F.: RCT SVF 52H57 C9330, **RACITI PAOLA**, nata a Milano il 20.02.1958 e residente in Vedano al Lambro (Mi), via Cesare Battisiti 4, C.F.: RCT PLA 58Bb60 F205Q, **RACITI ANNA**, nata a Como il 12.03.1950 e residente in Craveggia (VB), via Fr.lli Piazza 31, C.F.: RCT NNA 50C52 C9330, tutte eredi dell'ing. **RACITI PIETRO**, nato a Linguaglossa (CT) il 13.06.1920 e deceduto in S.Venera il 23 Luglio 2008, rappresentate e difese dall'avv. Giuseppe Davide Romeo ed elett.te dom.te presso lo Studio di quest'ultimo, in Catania, Corso delle Province n. 43, giusta procura a margine del presente atto;

RICORRONO

contro il **Comune di Calatabiano**, in persona del suo Sindaco pro tempore;
E contro **Equitalia Esatri Spa**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore

PER L'ANNULLAMENTO

Della cartella di pagamento n. 068 2008 03560525 08, relativa ad ICI per gli anni 2004, 2005 e 2006, notificata il 26.03.2009, perché illegittima ed infondata per le seguenti motivazioni.

PROCURA

Ci rappresenta e difende. in ogni stato e grado del presente giudizio e nell'eventuale giudizio cautelare, di ottemperanza ed esecutivo, con ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere, l'Avv. Giuseppe Davide Romeo.


Eleggiamo domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Catania, Corso delle Province n. 43.

Dichiariamo di aver ricevuto l'informativa di cui all'art.13 D.Lgs. n.196/2003 (cod.privacy) e di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali.

*Silvia Franca Raciti
Paola Raciti
Anna Raciti*

Verata firma

Giuseppe Davide Romeo



FATTO

In data 26.03.2009, il Comune di Calatabiano notificava agli odierni ricorrenti, per il tramite dell'Agente della Riscossione per la Provincia di Milano, la cartella di pagamento di cui all'oggetto, con la quale richiedeva il pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, presuntivamente dovuta a seguito della pretesa definitività degli avvisi di accertamento n. 9861 del 5.11.2007, n. 9790 del 5.11.2007 e n. 9824 del 5.11.2007, tutti dichiaratamente notificati il 21.11.2007.

Ebbene, la pretesa avanzata dall'Amministrazione Comunale è priva del benché minimo fondamento, con conseguente illegittimità dell'atto impugnato, per le seguenti motivazioni di

DIRITTO

I. NULLITA' PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

In via preliminare ed assorbente si eccepisce la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione.

Ed invero, dispone l'articolo 7 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente) che *"Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione"*.

La norma richiamata impone all'Amministrazione di esplicitare in modo chiaro e comprensibile la ragione posta a base della pretesa tributaria, a pena di nullità dell'atto impositivo.

Nel caso che ci occupa, la cartella di pagamento non fornisce motivazione



alcuna, limitandosi semplicemente ad indicare il numero dei “provvedimenti” sulla base dei quali l’Amministrazione Comunale pretende di agire in executivis in danno dell’Ing. Raciti e per esso degli eredi.

Detta motivazione, del tutto fittizia, non può in alcun modo ritenersi idonea a giustificare l’iscrizione a ruolo, giacché la mera notifica degli avvisi di accertamento è condizione necessaria, **ma non sufficiente**, per come meglio specificato infra.

Ne deriva che, la cartella di pagamento impugnata non mancherà di essere annullata integralmente.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 163 DELLA L. 296 DEL 27/12/2006 (FINANZIARIA 2007). ILLEGITTIMITA’ DELL’ISCRIZIONE A RUOLO.

Fermo restando quanto sopra, anche a voler ritenere per assurdo correttamente motivato l’atto impugnato, quest’ultimo non potrà che ritenersi illegittimo, per violazione dell’art. 1, comma 163, L. 296/06.

Ed invero, dispone testualmente il comma 163 cit.: *“Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”*.

Con la citata norma il legislatore ha previsto che **l’Ente locale potrà procedere alla riscossione del tributo solo successivamente all’intervenuta definitività dell’avviso di accertamento.**

Nel caso che ci occupa, gli avvisi di accertamento in virtù dei quali è stata operata l’iscrizione a ruolo impugnata sono stati opposti dal de cuius innanzi a codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, con ricorso



iscritto al n. 1189/08 RGR e risultano a tutt'oggi pendenti.

Ne deriva che, gli avvisi di accertamento posti a base della cartella di pagamento non sono divenuti definitivi e l'iscrizione a ruolo oggi impugnata è stata effettuata in palese violazione di legge.

III. ILLEGITTIMITA' ED INFONDATEZZA.

In subordine, nell'ipotesi non temuta di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, si contesta, anche nel merito, la pretesa dell'Amministrazione Comunale, frutto di un equivoco della stessa Amministrazione nel richiamo delle destinazioni di zona per le aree in esame.

Ed invero, il Comune di Calatabiano pretenderebbe di riscuotere l'importo di € 512,00 per ogni singola annualità d'imposta, noncurante del vincolo di inedificabilità della legge Galasso e della destinazione pubblica attribuita ai terreni *de quibus*.

Ed infatti, è stato lo stesso Ente impositore a rilasciare al *de cuius* la certificazione urbanistica relativa ai terreni in contestazione, evidentemente viziata dalla errata indicazione della coesistenza di funzioni tra loro incompatibili, dichiarando che:

- 1) il terreno identificato al **foglio n. 12, particella 100**, è stato destinato a **ZONA C1 espansione urbana, - ZONA destinata alla mobilità – Fasce di rispetto viabilità**. L'area è, inoltre, **gravata da vincolo fasce di rispetto fiumi e torrenti (Ndr legge Galasso)** e vincolo fascia di rispetto viabilità;
- 2) il terreno identificato al **foglio n. 12, particella 74** è stato destinato a **ZONA destinata alla mobilità - ZONA C1 espansione urbana**. L'area è, inoltre, **gravata da vincolo fasce di rispetto fiumi e torrenti (Ndr legge**



Galasso);

3) il terreno identificato al foglio n. 12, particella 75 è stato destinato a ZONA C1 espansione urbana. L'area è, inoltre, gravata da vincolo fasce di rispetto fiumi e torrenti (Ndr legge Galasso).

Orbene, è del tutto evidente che i terreni in questione non possono in alcun modo essere considerati quali aree edificabili, per come ancora una volta riconosciuto dallo stesso Comune di Calatabiano.

Ed invero:

1. Nelle aree adiacenti e di rispetto dei sistemi torrentizi di cui alla legge Galasso n. 431/95 (si veda la planimetria allegata), è vietata la costruzione di manufatti edilizi di qualsiasi genere;
2. Nelle zone ricomprese nelle fasce di rispetto viabilità *“sono ammesse attrezzature tecnologiche pubbliche, allacciamenti ai servizi tecnologici, sistemazione a verde, allacciamenti stradali, percorsi pedonali ed il mantenimento dell'attività agricola con esclusione di qualsiasi tipo di edificazione”*;
3. Nelle zone destinate alla mobilità, che comprendono le sedi stradali, i nodi stradali, i parcheggi pubblici, è vietata ogni edificazione da parte dei privati in quanto le medesime aree, soggette a esproprio e quindi di nessun valore commerciale, possono essere edificate unicamente dall'Amministrazione per pubbliche utilità; dette zone a mobilità possono risultare, dalle tavole di PRG, interne a più vaste zone C1 di espansione, ma le due differenti zonizzazioni, l'una destinata a funzioni pubbliche, l'altra all'edificazione da parte dei privati, non possono evidentemente coesistere per una medesima area.

A ciò si aggiungano l'erroneità della ricostruzione metrica dell'estensione dei terreni di proprietà dell'ing. Raciti e le ulteriori limitazioni all'utilizzo degli stessi.

Ed infatti, il Comune - partendo da un erroneo computo metrico dell'estensione dei terreni - non tiene in considerazione l'esistenza di un elettrodotto ad altissima tensione (130.000 volt) di proprietà delle Ferrovie dello Stato che obbligherebbe a costruire ad una distanza c.d. di rispetto talmente ampia da vanificare ogni possibilità di sfruttamento edificatorio, anche qualora venissero meno i vincoli della legge Galasso e della destinazione ad uso pubblico.

Anche in tal caso, l'utilizzabilità degli stessi sarebbe ulteriormente impedita dalla estrema vicinanza con l'autostrada ME-CT, fonte di rumore insopportabile determinato dall'incessante transito di veicoli nell'arco delle 24 ore giornaliere.

Ne deriva che, anche nel merito, la pretesa dell'Amministrazione Comunale è del tutto priva di fondamento e, pertanto, da annullare integralmente.

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro da dirsi e dedursi,

VOGLIA

codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale, ritenuta l'illegittimità e/o l'infondatezza della cartella di pagamento impugnata, annullarla, dichiararla nulla ovvero, con qualsiasi altra formula, dichiararne l'inefficacia e, conseguentemente, non dovuta somma alcuna a nessun titolo da parte delle odierne ricorrenti.

Con vittoria di spese e compensi.

Istanza di sospensione. Considerato che le ragioni esposte in sede di ricorso appaiono fondate e come tali meritevoli di accoglimento; che le



Avv. Giuseppe Davide Romeo
Corso delle Province n. 43
Tel – Fax 095/7226462 – cell. 347/5874954
email: avv.gdromeo@gmail.com
95129 Catania

ricorrenti, non hanno la liquidità necessaria per far fronte al pagamento della pretesa erariale; poiché ricorrono i presupposti che rendono opportuno un intervento cautelare le odierne istanti, ut supra rappresentate e difese,

CHIEDONO

a codesta On.le Commissione Tributaria, ritenuta la fondatezza delle ragioni addotte, di provvedere alla sospensione del carico iscritto a ruolo, ex art. 47 del D.Lgs n. 546/1992, fino alla data di pubblicazione della sentenza.


Istanza di trattazione in Pubblica udienza: Premesso che le questioni affrontate appaiono meritevoli di trattazione in sede di discussione pubblica,

SI FA ISTANZA

affinché la predetta controversia sia discussa in Pubblica Udienza ex art. 33 D.Lgs. 546/1992.

Si allegano in copia: 1) Cartella di pagamento impugnata; 2) certificato di destinazione urbanistica; 3) planimetria delle aree adiacenti al torrente.

Catania, li 25.05.2009

Con Osservanza




SPERILE
CORONE DI CATABIANO
PIAZZA VITTORIO EMANUELE 38
PALAZZO COMUNALE
05011 CATABIANO



Posteitaliane
staracomandata
€ 3,80
402015a - 06011
11-96129 CATANIA SUCC. 8 17/CT) 26.05.2009 13.13

STUDIO LEGALE
AVV. GIUSEPPE DAVIDE ROMEO
Corso delle Province, 43
95129 CATANIA - Tel./Fax 095 7226462

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi.

La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 16/12/10 al 31/12/10
col n. 1648 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENTATA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 2 (1), della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 15/12/10

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria

COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania

Copia conforme all'originale
per uso amministrativo

Calatabiano, li 17 DIC 2010
IL SEGRETARIO

